

Sistri, black box da eliminare

Nuovo sistema al via il 1° ottobre. Attese semplificazioni

Pagina a cura
di **VINCENZO DRAGANI**

Partenza del Sistri confermata per il 1° ottobre 2013, ma con la promessa di prossime radicali semplificazioni e ulteriori alleggerimenti del sistema sanzionatorio. Questa, in estrema sintesi, la risposta del minambiente all'interrogazione parlamentare avvenuta lo scorso 13 settembre 2013 presso la commissione ambiente della camera. Il reggente del dicastero ha di fatto validato sia l'elenco dei soggetti obbligati sia il calendario di operatività del nuovo sistema di controllo telematico dei rifiuti così come disegnati dal dl 101/2013, annunciando però un decreto ministeriale che potrà arrivare a eliminare alcuni strumenti informatici poco graditi agli operatori, come le oramai note «black box» e «chiavetta usb», e assicurando altresì il proprio impegno in sede di conversione del citato decreto legge (da effettuarsi entro la fine di ottobre, ndr) verso un'ulteriore attenuazione delle sanzioni per gli illeciti non dolosi.

Soggetti obbligati.

Come anticipato, il minambiente conferma innanzitutto l'impianto dell'articolo 11 del dl 101/2013 (cosiddetto decreto Fare), in base al quale sono obbligati ad aderire al Sistri: dal 1° ottobre 2013, gli enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i cosiddetti «nuovi produttori»; dal 3 marzo 2014 (salva eventuale proroga di 6 mesi), i «produttori iniziali» di rifiuti pericolosi, nonché i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani della regione Campania. In mancanza di diversa lettura del dicastero, dal secco tenore del dl 101/2013 sembra dunque possano senz'altro considerarsi inclusi nel novero degli obbligati al Sistri due categorie di soggetti: i comuni e le imprese che trasportano rifiuti urbani pericolosi (dal 1° ottobre 2013, come gli altri gestori); i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa (dal 3 marzo 2014, come tutti i produttori iniziali). E ciò in virtù di due diversi meccanismi, che qui ricordiamo: l'obbligo per la prima categoria deriva dal combinato disposto dell'ar-

Le regole attuali e future		
Le questioni	Le attuali norme giuridiche	Le risposte del minambiente (all'interrogazione parlamentare del 13/9/2013)
Soggetti obbligati	In base al dl 101/2013 sono obbligati ad aderire al Sistri: <ul style="list-style-type: none"> dal 1° ottobre 2013, gestori e nuovi produttori di rifiuti pericolosi; dal 3 marzo 2014 (salvo proroga), produttori iniziali di rifiuti pericolosi, comuni e imprese di trasporto rifiuti urbani della regione Campania 	Confermata sia platea dei soggetti obbligati sia tempistica prevista dal dl 101/2013
Semplificazioni	<ul style="list-style-type: none"> Dlgs 152/2006 (come riformulato dal dl 101/2013): il minambiente procede periodicamente a semplificazioni del sistema 	Possibile futura eliminazione di «black box» e «chiavette usb»
Sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> Dlgs 152/2006: sanzioni per omessa iscrizione o pagamento contributo annuo; inesattezze documentali e dichiarative; trasporto privo di scheda Sistri. Dlgs 121/2011: applicazione ridotta sanzioni per primo periodo di operatività. DI 101/2013: punizione di alcune violazioni formali solo dopo terza infrazione 	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilità, in sede di conversione del dl 101/2013, ad ampliare soglia di non punibilità per illeciti colposi

ticolo 184 del dlgs 152/2006 (a mente del quale anche tra gli «urbani» vi sono rifiuti pericolosi) e dell'articolo 11 del dl 101/2013 (che sancisce una deroga temporale per i soli gestori di «urbani» nella regione Campania); l'obbligo per la seconda categoria scatta, invece, in ragione del fatto che il dl 101/2013 impone ora l'adesione a tutti i «produttori iniziali di rifiuti pericolosi», implicitamente abrogando (in forza del principio gerarchico) la deroga recata dal dm 52/2011 (cosiddetto «Testo unico Sistri», provvedimento di rango inferiore) a favore dei produttori di rifiuti pericolosi «non inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa». Ciò almeno fino ad un contrordine in sede di conversione del dl 101/2013 (o alla sua eventuale dichiarazione di

illegittimità costituzionale sul punto, apparentemente non infondata sul piano della «necessità ed urgenza» di abrogare le pregresse e citate regole a favore dei citati produttori).

Semplificazioni. Sul

fronte della razionalizzazione del Sistri che il dl 101/2013 affida direttamente al potere regolamentare del Minambiente il dicastero annuncia invece l'adozione di nuove norme che si muoveranno sostanzialmente in due direzioni:

riduzione dei costi per gli operatori e semplificazione tecnica del nuovo sistema di tracciamento. Sotto il primo profilo le novità potrebbero coincidere con l'inclusione dell'attuale piattaforma Sistri in un sistema informativo più ampio a servizio della pubblica amministrazione, sotto il secondo profilo l'alleggerimento tecnico potrebbe addirittura spingersi fino all'eliminazione dei due strumenti attualmente alla base del tracciamento dei rifiuti: la cosiddetta «black box» (ossia il transponder da montare sui mezzi di trasporto dei rifiuti per il loro monitoraggio satellitare) e la «chiavetta token usb» (il dispositivo che custodisce i dati dei rifiuti gestiti insieme a quelli del relativo detentore, da utilizzarsi per le comunicazioni alla banca dati generale dello stato).

Sanzioni. Sempre in tema di semplificazioni, nel rispondere all'interrogazione parlamentare il Minambiente assicura altresì il proprio impegno a un ulteriore alleggerimento del sistema sanzionatorio nella prima fase di avvio del Sistri. E ciò mediante la presentazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del dl 101/2013 che limiti l'applicazione delle sanzioni per gli illeciti di natura non dolosa. Attualmente, lo ricordiamo, l'articolo 260-bis del dlgs 152/2006 punisce infatti (con sanzioni amministrative pecuniarie, este-

se anche agli enti ex dlgs 231/2001) e senza alcuna distinzione sotto il profilo dell'elemento psicologico: mancata iscrizione al Sistri; omesso pagamento del contributo; omessa o inesatta compilazione di registro cronologico o scheda di movimentazione; fornitura di informazioni incomplete o inesatte; alterazione dei dispositivi informatici; fornitura di false informazioni sulla natura dei rifiuti; trasporto privo della scheda Sistri. Sanzioni cui già tre diversi provvedimenti pongono freno: il dlgs 205/2010, che ne fa scattare l'applicabilità solo dopo un mese dall'operatività del Sistri; il dlgs 121/2011, che ne stabilisce l'applicazione in misura ridotta per i primi periodi di operatività del sistema; il dl 101/2013, che legittima la punizione di alcune violazioni formali solo dopo il compimento della terza infrazione.

